



OGGETTO: Procedura Aperta per la fornitura di apparecchiature di controllo della durata della sosta (Parcometri) - CIG. 8007519DB5.

Provvedimento di revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione emesso in data 31 .3.2020 (PG. 3475)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- A. con Provvedimento di aggiudicazione adottato in data 31.3.2020 (PG: 3475) - comunicato in pari data (con nota PG: 3476) - è stata disposta a favore della ditta DITECH S.r.l., con sede in Roma, via Tapino, n. 3, P. I.V.A./C.F. 09043181008, l'aggiudicazione della gara in oggetto;
- B. con Provvedimento del 16.4.2020 (PG: 3819) - comunicato in pari data (con nota PG: 3820) - è stata disposta, per le motivazioni ivi previste, la sospensione dell'efficacia del Provvedimento di aggiudicazione di cui alla precedente lett. A;
- C. Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Graziano Marinoni;

PRESO ATTO

- D. dei Decreti-Legge del 2 marzo 2020, n. 9 (recante *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*), dell'8 marzo 2020, n. 11 (recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*) e del 9 marzo 2020, n. 14 (recante *"Disposizioni urgenti per 11 potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"*);
- E. dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del Decreto-Legge 23.2.2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5.3.2020, n. 13;
- F. del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*) (come modificato dall'art. 37 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23), con particolare riferimento al relativo art. 103, in materia di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;
- G. del Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19 (recante *"Misure urgenti per fronteggiare*



l'emergenza epidemiologica da COVID-19");

- H. del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*), con particolare riferimento agli articoli 36 e 37, in materia di proroga dei termini processuali ed amministrativi di cui all'art. 103 del precitato Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- I. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*);
- J. della Legge 24 aprile 2020 n. 27, (recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi"*);

TENUTO CONTO CHE

- K. la grave crisi epidemiologica da Covid-19 in atto nonché la sopra richiamata disciplina normativa di carattere emergenziale e provvedimenti, nazionali e regionali, dell'Autorità finalizzati al relativo contenimento, hanno investito, in misura impattante, le attività e i servizi di competenza della Stazione Appaltante, che ha posto in essere ogni utile azione - sia in termini di contrazione e/o sospensione delle attività e dei servizi medesimi sia in termini di misure di prevenzione e protezione, collettive e individuali, adottate sul fronte del personale dipendente e dell'utenza sotto ogni profilo rilevante - ed ha subito i gravi effetti negativi, anche economici, relativi ai citati servizi in conseguenza, soprattutto, delle limitazioni alla mobilità delle persone imposte dalle misure di contenimento della pandemia;
- L. in particolare, la Stazione Appaltante ha dovuto ridurre e/o sospendere i servizi e le attività svolte, tra cui la sosta a pagamento su strada, servizio per il quale il Comune di Brescia – fin dal 26 marzo 2020, con Delibera G.C. 169 del 25.3.2020 e con ordinanza P.G. n.65875/2020 – ne ha disposto la sospensione, con azzeramento assoluto degli incassi;
- M. dalla riduzione e/o dalla sospensione dei servizi e delle attività della Stazione Appaltante sono derivati, e stanno derivando, inevitabili gravi effetti per la medesima sotto il profilo economico-finanziario, come da documentazione agli atti; ed infatti, da tale contrazione sono conseguite (e conseguiranno) consistenti minori entrate (per alcuni servizi, come quello della sosta, completamente azzerate e, in fase di ripresa, soggette a forte riduzione in conseguenza delle

misure limitative del contagio, che accompagneranno la Stazione Appaltante per diversi ulteriori mesi se non anni) e seppur minimi minori costi, largamente compensati dai costi aggiuntivi per il contenimento della diffusione del virus; ne consegue che la Stazione Appaltante ha visto ed accertato la concreta perdita, per il presente esercizio e nel medio periodo, della propria capacità reddituale, venendo meno, conseguentemente, anche la concreta ed effettiva possibilità di assumere ed onorare nuove obbligazioni di pagamento di forniture e servizi, stante peraltro l'evidente difficoltà di mantenere le – prioritarie – obbligazioni in corso di pagamento dei salari dei dipendenti e delle forniture già consegnate;

CONSIDERATO CHE

- N. in tale contesto e in tale prospettiva, assume fondamentale importanza, tra l'altro, l'adozione da parte della Stazione Appaltante di politiche rigorose di *spendig review* e di revisione degli investimenti, anche se già programmati e con procedimenti di attuazioni già avviati, in quanto è impossibile ed inopportuno, laddove non strettamente necessario, assumere nuove e più onerose obbligazioni di pagamento;
- O. il nuovo e sopravvenuto scenario economico-finanziario e reddituale della Stazione Appaltante impone scelte rispettose dei principi di economicità e di buon andamento dell'attività amministrativa, dal momento che la prosecuzione di un appalto pubblico in condizioni diverse da quelle iniziali si porrebbe in contrasto con l'esigenza di una gestione razionale ed efficiente delle risorse pubbliche;

VALUTATA

- P. quindi, l'esigenza di riconsiderare l'opportunità di procedere alla stipula del contratto d'appalto, di durata pluriennale, inerente alla gara *de qua* – impostata e indetta in tempi antecedenti all'avvio, sul territorio nazionale, della grave crisi epidemiologica da Covid-19 – in ragione delle sopravvenute, imprevedute ed imprevedibili esigenze di riduzione dei costi e degli investimenti conseguenti, per l'appunto, alla crisi medesima e alla normativa emergenziale preordinata al relativo contenimento, circostanze, queste, integranti a tutti gli effetti, rispettivamente, causa di forza maggiore e *factum principis*;

VALUTATO ALTRESÌ CHE

- Q. a fronte del rilevante interesse pubblico di evitare l'assunzione di costi - non più sostenibili alla luce della mutata ed imprevedibile situazione di portata mondiale - per la Stazione Appaltante, che si intende perseguire con il ritiro dell'atto originario, l'interesse privato all'affidamento del contratto *de quo* non può che ritenersi recessivo;

VISTO

- R. l'art. 21-*quiquies* della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., ove è sancito che, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato;
- S. la giurisprudenza formatasi in materia di revoca del provvedimento di aggiudicazione, secondo cui costituisce valida ragione della revoca di tale provvedimento l'esigenza di conseguire risparmi di spesa imposti per *factum principis*, in ragione di una crisi economica, e delle mutate condizioni delle risorse finanziarie disponibili;
- T. l'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come coerentemente interpretato dalla giurisprudenza in materia;

DATO ATTO CHE

- U. con nota del 13.05.2020 (PG: 4402) è stato dato avvio al procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per la revoca dell'Aggiudicazione disposta con Provvedimento del 21.03.2020 (PG: 3475) e comunicato in pari data (con nota PG: 3476);
- V. con nota del 15.05.2020 (rif. Ditech PG20140; BSM PG4482), nel termine assegnato, l'operatore economico ha presentato le proprie osservazioni che, tuttavia, per le motivazioni di interesse pubblico previste nel presente provvedimento – cui si rinvia – non possono essere positivamente accolte;

tutto quanto sopra premesso, considerato, valutato e visto

DISPONE

- i) che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ii) la revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 - *quiquies* della L. 241/1990, dell'Aggiudicazione del Contratto inerente alla gara in oggetto, disposta con Provvedimento del 21.3.2020 (PG: 3475) - comunicato in pari data (con nota PG: 3476) - i cui termini di efficacia erano già stati sospesi [per effetto dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (come modificato dall'art. 37 del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23), per il periodo di cui a tale normativa e fatti salvi differimenti o proroghe del periodo medesimo a seguito di ulteriori interventi legislativi] con Provvedimento in data 16.4.2020 (PG: 3819) e comunicato in pari data (con nota PG: 3820).

- iii) che il presente provvedimento venga pubblicato sul "Profilo Committente" della Stazione Appaltante, al seguente link <https://www.bresciamobilita.it/fornitori/bandi-di-gara>, nel box relativo alla gara;
- iv) che il presente provvedimento sia comunicato agli interessati, con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Brescia, 20 Maggio 2020

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.

